



TRIBUNALE DI COMO
PRIMA SEZIONE CIVILE- Procedure Concorsuali

Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:

Dott.ssa Paola Parlati	Presidente
Dott. Luciano Pietro Aliquò	Giudice
Dott.ssa Sonia Pisano	Giudice rel. est.

Nel procedimento n. 13/2026 C.S. promosso con ricorso ex artt. 40, 44 e 25 sexies co. 1 CCII da

BELLOTTI S.P.A. (P.IVA: 00760900969), in persona del presidente del C.d.A. dott. Pietro Bellotti, con sede legale in Cermenate (CO), via San Francesco n. 1, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio Lombardo, Marco Scicolone, Marcella Rendo e Valentino Vannini;

ha pronunciato il seguente

DECRETO

rilevato che;

BELLOTTI S.P.A. (P.IVA: 00760900969), in persona del presidente del C.d.A. dott. Pietro Bellotti, con ricorso ex artt. 40, 44 e 25 sexies comma I CCII, ha proposto domanda di ammissione alla procedura di concordato semplificato, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la relativa documentazione entro il termine fissato dal giudice;

la società ha allegato al ricorso la documentazione di cui all'art. 39, co. 3 CCII, nonché la relazione finale resa dall'esperto;

è stata prodotta, altresì, la delibera, risultante da verbale redatto da notaio ex art. 120 bis CCII, da cui risulta la decisione di accedere alla procedura di concordato semplificato;

ritenuto che:

dalla documentazione presentata dall'istante emerge la sussistenza del presupposto soggettivo e di quello oggettivo richiesti per l'accesso alle procedure di concordato semplificato, nonché la competenza di questo Tribunale a decidere sulla domanda atteso che il debitore ha il centro degli interessi principali coincidente con la sede legale (art 27 CCII) in Cermenate (CO), ossia un Comune ricompreso nel circondario del Tribunale di Como;

dalla rappresentazione contenuta nel ricorso e dalla documentazione allegata risulta palese che l'imprenditore commerciale si trova in una situazione di crisi, se non di insolvenza, rilevandosi l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi; considerato che:

nella propria relazione finale ex art. 17, co. 8 CCII, l'esperto ha dichiarato che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede e che le soluzioni individuate ai sensi dell'articolo 23, commi 1 e 2, lettere a), e b) si sono rilevate impraticabili;

ritenuto che possa, dunque, essere accolta la richiesta di concessione di un termine per il deposito di una proposta di concordato semplificato con il piano e la documentazione completa, da fissarsi nel rispetto del termine di cui all'art. 25 sexies, co. 1 primo periodo (ossia sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione di cui all'art. 17, co. 8 CCII, avvenuta, nel caso di specie, in data 29.1.2026);

il termine concesso dal tribunale, infatti, deve tenere conto della suddetta scadenza e non può andare oltre, a pena di inammissibilità della domanda di ammissione;

ritenuto, altresì, opportuno nominare sin da adesso l'ausiliario ex art. 25 sexies co. 3 CCI;

P.Q.M

- Nomina Giudice Relatore la dott.ssa Sonia Pisano, anche al fine di provvedere sull'istanza di conferma delle misure protettive richieste;

- Assegna alla società ricorrente termine fino al 30.3.2026 per la presentazione di una proposta di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (con il piano e la documentazione completa di cui all'art. 39, co. 1 e 2 CCII);

- Assegna all'esperto Dott. Giovanni Casartelli termine ³⁰ sino al 15.4.2026 per il deposito del parere con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte;

- Nomina quale ausiliario il dott. COLOMBO EUGENIO affinché renda il proprio parere in particolare in ordine ai seguenti profili:

“esamini l'ausiliario la documentazione depositata dalla ricorrente, rilevando eventuali criticità tecniche della proposta e del piano anche in punto di fattibilità e verificando, altresì, che la distribuzione delle risorse avvenga nel rispetto dell'ordine delle cause di prelazione; esprima un parere di completezza ed attendibilità della relazione finale (anche con riguardo allo svolgimento della composizione negoziata) e del parere dell'esperto sui presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte”;

- Assegna termine fino a tre giorni prima dell'udienza per il deposito del parere richiesto all'ausiliario;

- Fissa l'udienza del M. 5. 2026 h 15:00 in Camera di Consiglio, aula n. 432, quarto piano del Palazzo di Giustizia, per la comparizione della parte ricorrente, dell'ausiliario e del P.M. e per la discussione in merito ai provvedimenti di cui all'art. 25 sexies, co. 3 e 4 CCII;

- Manda alla cancelleria per la comunicazione al debitore, al Pubblico Ministero, nonché per la trasmissione al Registro Imprese ai fini della sua iscrizione ex artt. 45, co.1 e co.2 CCII.

Como, 16.2.2026

del Tribunale di Como

Oggi 18 FEB 2026

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
CANCELLIERE
Antonietta Liberatore 2



Il Presidente
(Dott.ssa Paola Parlati)